

**LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI**

(L.R. 23.11.2006, N.20)

Art. 1

Definizione

Il Settore II, accogliendo quanto stabilito dalla Regione Lazio, ed al fine di assicurare il diritto alla vita indipendente alle persone che anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una vita di relazione senza l'aiuto di altri specifici soggetti, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita e allo scopo di garantirne il mantenimento nell'ambiente familiare, promuove l'attuazione degli interventi in favore delle persone non autosufficienti previsti dalla legge 20/06 .

Art. 2

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia delle persone non autosufficienti evitando il ricovero in strutture residenziali;
- affiancare i familiari che accudiscono la persona sostituendoli, in caso di bisogno, nelle responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
- favorire gli interventi a programmazione individualizzata e autogestita;
- evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria;
- ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica.

Gli interventi e i servizi sono rivolti essenzialmente alle seguenti aree assistenziali:

- Area della senescenza
- Area della disabilità, compreso il disagio mentale
- Area dell'età evolutiva e giovanile.

Art. 3

Destinatari

Possono accedere ai servizi descritti nel successivo art. 4, persone non autosufficienti, residenti da almeno da due anni nel territorio del Comune di Rieti e nei Comuni del Distretto Ri/1.

A tal proposito si precisa che i richiedenti devono essere in possesso di un indicatore della situazione economica (ISEE) determinato ai sensi del D.lgs. 31.03.1998 e successive integrazioni e modificazioni, non superiore ai 14.000,00 Euro.

Per i soggetti in possesso di certificazione ai sensi dell'art.4 della legge 104/1992, la certificazione ISEE sarà relativa al singolo individuo.

La condizione di non autosufficienza viene accertata dall'Unità Valutativa Territoriale Integrata Distrettuale della ASL sulla base dei criteri e secondo le modalità previste per le valutazioni finalizzate all'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali sulla base delle quali verrà stilata una graduatoria e attuati gli specifici interventi personalizzati previsti dalla citata D.G.R. 601/2007.

Art. 4

Gestione e organizzazione del Servizio

Il Servizio è istituito dal Settore II attraverso i seguenti interventi:

- a) Sostegno alla persona e alla famiglia attraverso interventi di assistenza domiciliare integrata al fine di evitare il ricovero in strutture residenziali;
- b) Aiuto alla persona gestito in forma indiretta "**assegno di cura**" mediante piani individuali di intervento, previamente concordati dagli operatori dei Servizi Sociali con le persone richiedenti;
- c) Servizi di aiuto e assistenza non continuativi attraverso rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati.

Art. 5

Accesso agli interventi

Il numero delle domande accoglibili è stabilito annualmente dal Comune di Rieti capofila del Distretto Ri/1 sulla base dei finanziamenti concessi, tenendo conto del criterio di continuità per le persone già beneficiarie degli interventi negli anni precedenti. L'accesso ai servizi relativi al fondo avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico.

Art. 6

Domanda, criteri e modalità di ammissione

La domanda deve essere presentata dall'interessato al Comune di residenza, a seguito di avviso pubblico, compilando apposito modulo corredato della documentazione attestante :

- la sua situazione reddituale aggiornata (attestazione ISEE del nucleo familiare dell'utente);
- certificazione medica relativa alle condizioni sanitarie del richiedente;
- piano individuale di intervento .

I singoli Comuni di residenza a mezzo delle Assistenti Sociali del Servizio di Segretariato Sociale Distrettuale verificano il possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria dei richiedenti. I comuni di residenza devono, altresì, trasmettere le domande acquisite entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza dell'avviso.

Successivamente, il competente Ufficio del Comune capofila provvede:

- all'esame e alla valutazione della situazione sociale e psicofisica ;
- all'accertamento della situazione economica;
- alla formazione di un'apposita graduatoria;
- alla compilazione di apposita scheda tecnica di accesso.

L'Ufficio di cui sopra, dispone, altresì, l'ammissione con comunicazione scritta all'interessato/famiglia a firma del Responsabile del procedimento, in cui saranno specificati le tipologie degli interventi.

Art.7

Criteria per la formazione delle graduatorie

Ai fini della formazione delle graduatorie, verrà utilizzata apposita scheda di valutazione della situazione di gravità psicofisica da parte della equipe integrata di lavoro.

Ai fini della valutazione della situazione economica vengono considerate le seguenti Fasce di reddito ISE/ISEE :

PUNTEGGIO	FASCIA	VALORE I.S.E.E.
3	1	Nucleo familiare con ISEE fino a € 4.000,00
2,5	2	Nucleo familiare con ISEE da € 4.001,00 fino a € 6.000,00
2	3	Nucleo familiare con ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,00
1,5	4	Nucleo familiare con ISEE da € 8.001,00 a € 12.000,00
1	5	Nucleo familiare con ISEE da € 12.001,00 a € 14.000,00

Le graduatorie sono pubbliche e definite ogni anno. Gli interessati possono presentare osservazioni, relativamente loro posizione in graduatoria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, con apposita istanza corredata da tutta la documentazione ritenuta utile. Le osservazioni vanno presentate al Comune capofila. Il competente ufficio provvede alla valutazione delle osservazioni presentate ed all'eventuale revisione della graduatoria.

Art. 8

Principi fondamentali di erogazione del servizio

Il servizio, a valenza annuale, viene svolto secondo le modalità inserite nei relativi piani individuali rispondenti alle esigenze dell'utenza. Non sono ammesse sovrapposizioni di interventi.

Il servizio di cui alla lettera a), dell'art. 4, è gestito dal Comune capofila di Distretto;

In riferimento al servizio di cui alla lettera b), dell'art.4 è privilegiata l'assistenza in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati dal Comune con le persone assistite o con i loro familiari e con le ASL , con verifica dell'efficacia delle prestazioni. L'azione mira a supportare la famiglia , alleggerendone i compiti assistenziali, attraverso un aiuto concreto e qualificato. Si esplica nell'assegnazione di un contributo economico, destinato esclusivamente all'assunzione di uno o, secondo esigenze , più assistenti familiari adeguatamente formati (esterni alla rete familiare) per lo svolgimento di attività di aiuto e supporto alla persona , compresa la possibilità di provvedere alle necessarie sostituzioni per riposi compensativi, ferie o altre situazioni similari. L'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali purché in possesso di specifica abilitazione e/o formazione professionale regionale in relazione alle prestazioni da effettuare (sono esclusi affini e parenti entro il terzo grado dell'assistito).

Il servizio di assistenza domiciliare gestito in forma indiretta può avvenire inoltre, tramite forme di accordo tra l'utente e le Cooperative Sociali per la fornitura di personale qualificato addetto all'assistenza.

L'utente è tenuto, in ogni caso, a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali, mediante stipula di un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Il servizio è erogato in conformità a quanto stabilito nei progetti individuali.

È a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali.

A tale scopo, l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT, iscrizione all'INAIL ed INPS a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il Comune capofila da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti per qualsiasi azione e omissione.

Il Comune corrisponde all'utente un contributo definito su base annuale ed erogato a scadenza periodica, previamente concordato con gli operatori dei Servizi Sociali sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio. A tale scopo l'utente è tenuto a presentare al Comune con cadenza prestabilita (entro il 5 di ogni mese), una rendicontazione delle spese sostenute.

Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

Il contributo economico è incompatibile con il ricovero residenziale in struttura sanitaria o sociosanitaria (se non limitato a pochi giorni) e non è cumulabile con il servizio di assistenza domiciliare e con la frequenza ad un Centro Diurno superiore a tre giorni settimanali .

Per quanto attiene ai servizi di cui alla lettera c) dell'art.4 verrà erogato un rimborso parziale delle spese documentate di assistenza non continuativa dettata dalla necessità di risposte flessibili e personalizzate . Tale rimborso assume la caratteristica di complementarietà ai servizi esistenti.

Possono rientrare nella lettera c) le attività terapeutiche speciali non coperte dal SSN, oppure altri interventi aventi carattere di occasionalità o temporaneità.

Art. 9

Variatione o cessazione del servizio

Eventuali cambiamenti della situazione sociale personale e/o familiare, che hanno consentito l'accesso al beneficio possono comportare la ridefinizione degli interventi oppure la variazione delle prestazioni o la cessazione delle stesse. La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato o su decisione degli operatori qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze. E' fatto obbligo agli utenti di comunicare tempestivamente ogni variazione inerente il servizio, pena la decadenza d'ufficio dal beneficio.

Art. 10

Quota

Il Comune attribuisce all'utente una quota contributiva che è stabilita in base alle fasce di reddito risultante nell'attestazione ISEE, come riportate nello schema seguente:

N°	VALORE I.S.E.E.	CONTRIBUTO
	Nucleo familiare con ISEE fino a	€ 500,00 mensili max
1	€ 4.000,00	€ 6.000,00 annui

2	Nucleo familiare con ISEE da € 4.001, 00 fino a € 6.000,00	€ 450,00 mensili max € 5.400,00 annui
3	Nucleo familiare con ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,00	€ 400,00 mensili max € 4.800,00 annui
4	Nucleo familiare con ISEE da € 8.001,00 a € 12.000,00	€ 350,00 mensili max € 4.200,00 annui
5	Nucleo familiare con ISEE da € 12.001,00 a € 14.000,00	€ 300,00 mensili max € 3.600,00 annui

Tale schema potrà essere annualmente aggiornato in base alla variazione del costo della vita, con apposito atto deliberativo.

Art. 11

Documentazione relativa agli utenti

Consiste in:

- cartella personale contenente documentazione amministrativa e tecnica, custodita presso il Comune assicurando la riservatezza e la segretezza delle informazioni ivi contenute;
- progetto personale con le modalità di attivazione;
- eventuale prospetto delle attività mensili svolte, compilato e firmato dagli operatori, controfirmato dall'utente e consegnato mensilmente al Comune .

Art. 12

Opposizione

Contro il provvedimento di dismissione dal servizio, può essere presentata opposizione nel termine di 20 giorni dal ricevimento, da parte dell'interessato/famiglia, della comunicazione scritta.

La Commissione Distrettuale, entro i successivi 20 giorni, decide per l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia .